

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito R&S: rilevano i beni immateriali ad uso esclusivo di attività ammissibili***

di Debora Reverberi

Pubblicato un **nuovo parere** dell'Agenzia delle entrate in tema di criteri di ammissibilità al credito d'imposta R&S dei costi sostenuti per l'acquisto di beni immateriali.

Con la [risposta n. 86 del 27.03.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha rettificato la propria risposta all'interpello n. 73 del 13.03.2019 con riferimento all'identificazione delle **spese ammissibili** rientranti fra le privative industriali ammissibili nella quantificazione del credito.

Si rammenta che l'istanza di interpello oggetto di rettifica affrontava il tema del periodo di corretta imputazione degli investimenti in R&S in caso di oneri capitalizzati, con particolare **focus** sui costi eleggibili all'interno delle privative industriali di cui all'[articolo 3, comma 6, lett. d\), D.L. 145/2013](#).

In particolare la risposta conteneva:

- il criterio generale di corretta imputazione degli investimenti ai fini della quantificazione del credito R&S;
- l'identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti, marchi e realizzazione di prototipi.

Restano confermati i chiarimenti forniti in relazione al primo punto: l'imputazione degli investimenti in R&S ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo il criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, di competenza fiscale previsto dall'[articolo 109 Tuir](#), come asserito dallo stesso [D.M. 27.05.2015](#) e dalla [circolare Ade 5/E/2016](#).

Ciò comporta che, in base al criterio di imputazione temporale, **anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall'assoggettamento al processo di ammortamento, concorrono alla determinazione del credito d'imposta spettante nei singoli periodi agevolati**.

È confermata, di conseguenza, anche l'applicazione del criterio di competenza fiscale al **caso di prestazioni di servizi, che comporta l'imputazione delle spese al periodo in cui le prestazioni sono ultimate**.

Per quanto concerne invece l'identificazione delle spese ammissibili, nella **precedente risposta**

**n. 73 del 13.03.2019** l'Agenzia delle entrate sosteneva la rilevanza dei costi del brevetto in misura proporzionale all'impiego nello svolgimento di attività di R&S ammissibili al credito d'imposta.

**Con l'attuale risposta n. 86 del 27.03.2019** l'Agenzia delle entrate si "ravvede" poiché la risposta precedente appariva in contrasto col dettato normativo dell'[articolo 8, comma 3, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità).

**I costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di beni immateriali assumono rilevanza**, ai fini della quantificazione del credito R&S, al verificarsi **congiunto delle seguenti modalità di utilizzo dei beni nelle attività di R&S ammissibili**:

- utilizzo **diretto**,
- utilizzo **esclusivo**, condizione che è evidentemente in netto contrasto con il criterio di proporzionalità precedentemente prospettato.

Restano salve le precisazioni in tema di marchi, i cui costi di acquisizione sono esclusi *tout court* dagli investimenti ammissibili: i marchi sono segni distintivi di prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un'impresa, rispetto a quelli delle altre aziende, **privi del requisito di invenzione industriale** che caratterizza le privative industriali, come richiamato dall'[articolo 3, comma 6, lett. d\), D.L. 145/2013](#) ed esplicitato nella [circolare AdE 13/E/2017](#).

Infine, sulle spese dei prototipi l'Agenzia delle entrate meglio esplicita l'esclusione dagli investimenti ammissibili: i costi dei materiali per la realizzazione dei prototipi non rientrano nell'elenco tassativo delle spese ammissibili dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) fino al **periodo in corso al 31.12.2018**.

**Le spese sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, saranno **investimenti ammissibili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, con l'aliquota ridotta del 25%**, come previsto dalla [L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E  
LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)